DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE TEMPORANEE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO.

Art.1 supplenze/incarichi di personale docente, esecutore scolastico, collaboratore cuoco nidi e scuole dell'infanzia comunali

il presente disciplinare contiene norme intese a stabilire il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee al personale insegnante, esecutore scolastico, collaboratore cuoco non di ruolo dei nidi e scuole dell'infanzia comunali;

Art. 2 Supplenze temporanee

I/le supplenti temporanei vengono chiamati/e, in via d'urgenza, per sopperire alle esigenze derivanti da un impedimento temporaneo del personale in servizio di profilo professionale corrispondente ovvero per ulteriori esigenze straordinarie / organizzative come specificato negli artt. 4 e 6.

Art. 3 Conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee

- 1. I conferimenti degli incarichi a tempo determinato sono disposti sulla base delle graduatorie comunali predisposte ai sensi del vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. Il conferimento delle supplenze temporanee è di competenza del Settore Pubblica Istruzione, tramite i preposti uffici.
- 2. Gli incarichi sono assegnati in ordine di graduatoria a chi si trova nelle condizioni di poter svolgere almeno il 50% dell'intero periodo di servizio previsto dall'incarico stesso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Incarichi a tempo determinato

Gli incarichi, sono conferiti per il tempo strettamente necessario a sopperire esigenze straordinarie per i posti in cui sono accertate vacanze d'organico di pari profilo professionale o per garantire il sostegno ai/alle bambini/e con deficit o per sostituire personale assente, con diritto alla conservazione del posto, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2;

Su posto vacante gli incarichi sono conferiti per un massimo di 32 ore settimanali comprensive della gestione sociale per il personale insegnante, di 36 settimanali per gli esecutori scolastici e i collaboratori cuochi.

In presenza di bambini/e con deficit che per la prima volta sono inseriti in sezioni di nido e scuola dell'infanzia, il supporto aggiuntivo alla sezione in qualità di insegnante prevede una supplenza temporanea fino alla chiusura per le feste natalizie, la sospensione di 10 gg e la trasformazione in incarico a partire dal mese di gennaio, privilegiando la continuità didattica ed educativa.

Art. 5 Assegnazione oraria su handicap:

La gravità del deficit viene determinata dal Coordinamento pedagogico di concerto con il Dirigente del Settore P.I. attraverso l'acquisizione della diagnosi funzionale elaborata dai neuropsichiatri dell'A.U.S.L.

- 1. grave gravissimo: dalle 22 alle 25 ore + 2 ore per gestione = 24/27 ore settimanali
- 2. medio grave: dalle 15 alle 20 ore + 2 ore gestione = 17/22 ore settimanali
- 3. medio : dalle 10 alle 12 ore + 2 ore di gestione = 12/14 ore settimanali

Aumenti orari potranno essere accordati in seguito ad incontri tra gli operatori dell'A.U.S.L., il personale insegnante e il Coordinamento pedagogico a fronte di accertate motivazioni.

Uno/a stesso/a insegnante può sommare le ore degli alunni con deficit di gravità media su non più di due plessi e fino ad un massimo di 26 ore + 4 di gestione per un totale di 30 ore settimanali. Tale organizzazione dovrà prevedere una distribuzione oraria specifica per i plessi interessati.

Diversa collocazione del personale incaricato su handicap in caso di assenza del bambino, della bambina.

Nel caso in cui il bambino o la bambina con deficit dovesse essere assente fino a due giorni, l'insegnante incaricata sarà disponibile per sostituire personale assente nel plesso in cui lavora, oltre i due giorni di assenza del bambino/a, anche in altri plessi in cui sorga un'esigenza. Le ore di sostituzione giornaliera saranno uguali a quelle svolte per l'incarico. La sostituzione potrà riguardare figure di insegnanti di sezione oppure su altre situazioni di handicap. Nel momento in cui il bambino, la bambina restano a casa sarà cura dell'insegnante contattare la famiglia per comprendere il periodo di assenza, contattare l'ufficio nidi e scuole infanzia e comunicare la disponibilità per sostituzioni. Nel caso in cui non fosse possibile inserire la persona in periodi di sostituzione, l'insegnante fruirà nei giorni di assenza del bambino, della bambina, nell'ordine: recupero orario, festività soppresse, giorni di ferie per non più della metà di quelle spettanti.

Art. 6 Personale incaricato e supplente a tempo parziale

- il personale incaricato può essere impiegato per prestazioni lavorative a tempo parziale (orario ridotto). L'orario viene definito dal Dirigente del Settore P.I. o dai responsabili dei servizi nidi e scuole infanzia sulla base delle esigenze del Servizio.
- 2. Per gli incarichi a tempo determinato l'orario ridotto deve rispettare le seguenti fasce orarie settimanali comprensive delle ore di gestione sociale: 12, 18, 24, 30 ore.
- 3. Per i completamenti orari del personale di ruolo part-time, se l'orario è funzionale, si può prevede un completamento dell'incarico con ore da svolgere o nella medesima sede o in altra su handicap o sempre per completare orari ridotti di altro personale. I completamenti orari dei part-time non prevedono la gestione in quanto questa è svolta dal personale di ruolo.

Art. 7 Assegnazione funzionale degli incarichi a tempo determinato

- 1. il Dirigente del Settore P.I. provvede, almeno tre giorni prima dell'avvio dell'attività didattica a convocare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, gli aspiranti cui conferire gli incarichi a tempo determinato.
- 2. I docenti, esecutore scolastico, collaboratore cuoco convocati per il conferimento di incarichi annuali possono farsi rappresentare con delega da persone di propria fiducia, ai fini dell'accettazione della nomina. La delega, redatta in carta semplice, deve pervenire al Settore P.I., ufficio nidi e scuole infanzia del comune almeno 1 giorno

- prima della data di convocazione. La delega all'accettazione deve intendersi tacitamente revocata qualora l'aspirante si presenti direttamente il giorno della convocazione.
- 3. Gli aspiranti a incarichi convocati che non si presentino secondo le modalità sopra previste, sono considerati rinunciatari per l'anno scolastico cui si riferisce l'incarico. I docenti, esecutore scolastico, collaboratore cuoco convocati devono, personalmente, o a mezzo della persona delegata, accettare contestualmente l'incarico conferito senza condizioni o riserve.
- 4. I docenti, esecutore scolastico, collaboratore cuoco aspiranti agli incarichi possono, in sede di conferimento, dichiarare di non accettare incarichi *a tempo determinato*. Tale dichiarazione, da farsi prima dell'accettazione, permette di rimanere nella graduatoria per l'attribuzione di supplenze temporanee.
- 5. L'accettazione condizionata o con riserva dell'incarico comporta la decadenza dello stesso e conseguentemente la disponibilità per sole supplenze temporanee.(vedi punto 3)
- 6. La rinuncia all'incarico a tempo determinato già assegnato con atto amministrativo, comporta il depennamento dalla graduatoria comunale per tutto l'anno scolastico.
- 7. I docenti, esecutore scolastico, collaboratore cuoco depennati dalla graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, hanno diritto di ottenere il reinserimento nella medesima posizione della graduatoria utilizzata ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee per l'anno scolastico successivo, facendone *motivata* domanda dal 1 al 30 giugno dell'anno scolastico precedente presso l'Ufficio Scuole Infanzia e Asili Nido del Comune di Cesena.
- 8. Le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono, in ogni caso, essere rinnovate per successive disponibilità di posti comunque verificatesi. Nel caso di rinuncia di personale incaricato o di sopraggiunte nuove esigenze, si provvederà alla sostituzione dei rinunciatari o all'assegnazione di nuovo incarico mediante assunzione di personale presente nella stessa graduatoria non avente incarichi in atto nell'anno scolastico in corso.
- 9. Qualora, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avente titolo risulti già in servizio a titolo di supplenza temporanea su posto che si renda poi vacante e/o disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, l'incarico per ragioni di continuità didattica ed educativa è conferito d'ufficio all'interessato/a sul medesimo posto occupato quale supplente temporaneo/a.
- 10. Non si dà luogo a spostamenti di personale incaricato dopo la data di inizio del servizio all'utenza, salvo che non esistano comprovate esigenze di servizio e solo a parità di incarico per durata e orario settimanale.
- 11. Nel caso in cui vengano a meno le esigenze che hanno determinato l'assegnazione dell'incarico, il docente, esecutore scolastico, collaboratore cuoco incaricato viene esonerato nel rispetto dei termini di preavviso previsti nel Contratto individuale di lavoro e ritenuto disponibile per supplenze temporanee o altro incarico qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 8 Conferimento supplenze temporanee

- 1. il conferimento di supplenze temporanee è disposto dal Dirigente del Settore P.I., tramite il preposto ufficio, sulla base di comprovate esigenze di servizio.
- 2. La supplenza temporanea viene conferita per i giorni strettamente necessari a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche ed educative. La stessa può essere revocata in qualunque momento, qualora vengano meno le necessità che l'hanno determinata.

- 3. Il personale dovrà essere reperibile telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 9,15 del mattino e dovrà raggiungere la sede di servizio assegnata entro un'ora dall'accettazione dell'incarico.
- 4. La chiamata del personale supplente temporaneo viene effettuata dal personale del competente ufficio nidi e scuole infanzia mediate comunicazione telefonica o sms da registrare con l'indicazione della data, dell'ora di comunicazione e della persona che ne abbia dato risposta. Analogamente deve essere annotata la mancata risposta con l'indicazione del giorno, dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata.
- 5. Al momento della chiamata del personale di cui al presente articolo deve essere comunicata ed indicata la durata presunta della supplenza temporanea.
- 6. Il consenso o il rifiuto alla supplenza temporanea, comunicati telefonicamente o tramite sms al momento della chiamata e registrati dall'ufficio competente, costituisce accettazione o rinuncia ad ogni effetto di legge ed ai fini dell'applicazione della presente disciplina.
- 7. La mancata accettazione della supplenza senza giustificato motivo documentato, comporta l'automatica collocazione all'ultimo posto della graduatoria utilizzata per l'assunzione a meno che la/il supplente chiamata/o non stia prestando servizio, allo stesso o altro titolo, in una istituzione scolastica/educativa (obbligatoriamente da documentare). La rinuncia, senza giustificato motivo documentato, ad una supplenza già in atto comporta la cancellazione dell'interessato/a dalla graduatoria per l'anno scolastico.
- 8. L'eventuale indisponibilità temporanea all'effettuazione di supplenze per motivi personali, che non potrà essere inferiore a giorni 8, va segnalata preventivamente per iscritto al competente ufficio scuole infanzia e asili nido..
- 9. l'orario delle supplenze temporanee è regolato ai sensi della delibera di Giunta n.380 del 25.5.99 e della delibera di Giunta n.211 del 17.07.2007

Art. 9 Assunzione in servizio del personale incaricato a tempo determinato e supplente temporaneo

- I docenti, esecutore scolastico, collaboratore cuoco che abbiano accettato il conferimento di incarico a tempo determinato, devono assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi di cui all'art.10, alla data indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico pena la decadenza dell'incarico stesso ed il depennamento dalla graduatoria per tutto l'anno scolastico.
- 2. I docenti, esecutore scolastico, collaboratore cuoco che abbiano accettato la supplenza temporanea, devono assumere, servizio, salvo gravi e comprovati motivi di cui all'art.10, alla data indicata dal personale dell'ufficio competente su chiamata telefonica, pena la decadenza della supplenza e il depennamento dalla graduatoria per tutto l'anno scolastico

Art. 10 Mancata assunzione di servizio del personale docente, esecutore scolastico, collaboratore cuoco incaricato o supplente temporaneo per giustificato motivo

- 1. la mancata assunzione in servizio si considera giustificata per i seguenti casi:
- a) comprovato stato di malattia desumibile dal certificato medico fatto pervenire all'ufficio nidi e scuole infanzia entro il terzo giorno dalla data fissata per l'assunzione in servizio;
- b) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;
- c) partecipazione a concorsi banditi da pubbliche Amministrazioni, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prova di esame;
- d) per gravi e comprovati motivi familiari;

 nei casi su indicati l'interessato viene mantenuto al medesimo posto conseguito nella graduatoria utilizzata per l'assunzione e può essere chiamato quando si presentino ulteriori necessità.

Art. 11 Rinuncia alla supplenza temporanea dopo la presa in servizio

1. Il/la docente, esecutore scolastico, collaboratore cuoco che, dopo avere accettato la supplenza temporanea ed assunto regolare servizio, lo abbandoni, decade dall'assunzione e il suo nominativo viene depennato dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso, a meno che non sussistano le condizioni di cui all'art. 10.

Art. 12 Durata e prosecuzione del rapporto di lavoro del personale supplente temporaneo

1. nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza temporanea, prosegua nell'assenza senza soluzione di continuità per ulteriore periodo, supplenza già conferita è prorogato sino al rientro del titolare.

2. Il supplente temporaneo non può rinunciare, onde garantire la continuità didattica, alla supplenza conferita ovvero alla prosecuzione della stessa, nei casi di cui al comma

precedente, per assumerne un'altra di maggiore durata.

3. Il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario, di cui agli artt. 39,40 e 41 del T.U. 26.3.2001, n° 151, deve essere nominato per l'intero orario di servizio qualora il dipendente avente diritto alla riduzione dell'orario

giornaliero di servizio di cui sopra si assenti anche per le rimanenti ore.

4. Nel caso il titolare concluda l'assenza durante il periodo di sospensione delle attività (periodo di Natale, Pasqua, Consultazioni elettorali, ecc) e si assenti nuovamente a decorrere dal primo giorno di inizio delle attività ovvero proroghi l'assenza, la supplenza già conferita sino all'ultimo giorno delle attività, è confermato alla/allo stessa/o supplente a partire dal primo giorno di inizio attività e per tutta la durata successiva all'assenza del titolare. Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore al periodo di sospensione delle attività e fino ad una data successiva a detta sospensione, la continuità della supplenza temporanea viene garantita per tutto il periodo dell'assenza, ma viene sospeso il rapporto di lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche – educative.

5. Qualora un docente si assenti per l'intera settimana, la nomina viene conferita dal lunedì al venerdì. La conferma della supplenza, alla eventuale ripresa dell'assenza non obbliga alla riconferma dell'accettazione da parte del supplente temporaneo già

incaricato, fermo restando l'obbligo di motivare la rinuncia alla proroga.

6. Il/la supplente che si assenti per gravi, necessari documentati motivi per un periodo non superiore a n°l giorno per una supplenza dal lu nedì al venerdì, per n°2 giorni per una supplenza di 15 giorni lavorativi consecutivi, per n°3 giorni per una supplenza di n°30 e oltre giorni lavorativi consecutivi, manter rà la continuità della supplenza. Ciò sempre che nel periodo di assenza in questione sia possibile sopperire alle esigenze di funzionamento della scuola/nido con il personale presente e disponibile. Nel caso il periodo di assenza in questione porti a grave e motivato disagio nella sezione o scuola/nido e il supplente temporaneo non rinuncia all'assenza, la supplenza si considererà decaduta e si procederà alla nomina di un nuovo supplente. Il supplente decaduto manterrà il posto assegnatogli nella graduatoria delle assunzioni di incarichi e supplenze. Il periodo di assenza non è valido né ai fini giuridici, né ai fini economici.

Art. 13 Modifiche del rapporto di lavoro del personale incaricato e temporaneo

- 1. Qualora, per esigenze di servizio ed in riferimento a specifiche motivazioni, sia necessario aumentare la quantità della prestazione lavorativa del dipendente incaricato a tempo determinato o supplente temporaneo assunti a tempo parziale, il Dirigente del Settore P.I., per il tramite del preposto ufficio nidi e scuole infanzia, invia proposta di modifica, individuando la quantità di ore di servizio che l'interessato deve effettuare, nonché la decorrenza della modificazione del rapporto, al Settore Personale, che lo recepisce con proprio atto amministrativo.
- 2. Se vengono a cessare le esigenze di servizio o le condizioni che hanno determinato la modifica di cui al comma precedente, il Dirigente del Settore P.I., ne dà comunicazione al Dirigente del Settore Personale che con proprio atto, dispone nuovamente la modifica del rapporto che comunque non potrà essere come quantità oraria inferiore a quello conferito in origine.

Art. 14 Decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale incaricato annuale e temporaneo

- 1. L'incarico ha decorrenza economica e giuridica dalla data effettiva di presa di servizio (tranne il caso ci astensione obbligatoria per maternità).
- 2. Il rapporto di lavoro per il personale incaricato si risolve alla data indicata nel contratto individuale.
- 3. Il rapporto di lavoro del personale supplente temporaneo si risolve di diritto, di regola, entro il termine fissato, sia pure in via presuntiva ai sensi dell'art. 8, comma 4 del presente disciplinare, fatti salvi i casi di proroga di cui all'art. 12, comma 1.